



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA  
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## DIRETTIVE PER LA VENDITA DEL PRODOTTO MIELE

VARIAZIONE ALLA DIRETTIVE DELIBERA del C.d.A. n°94 del 13.07.2012

**Ottobre 2014**

**Art. 1**  
**(Centri di smielatura e competenze)**

**I centri di smielatura autorizzati, nei quali deve essere conferito il prodotto proveniente dalle foreste demaniali e cantieri forestali gestiti sono:**

- Loc.Piscinamanna agro del Comune di Pula (Servizio Territoriale Ente Foreste di Cagliari);
- Loc.Su Filigosu agro del Comune di Oschiri (Servizio Territoriale Ente Foreste **di Tempio**);
- Loc Bidderosa agro del Comune di Orosei (Servizio Territoriale Ente Foreste di Nuoro);
- **Loc. Luras agro del Comune di Villagrande in fase di realizzazione (Servizio Territoriale di Lanusei);**
- **Loc. Sa Matta agro del Comune di Bultei in fase di realizzazione (Servizio Territoriale di Sassari).**

**Ai sensi delle normative in materia di tracciabilità e commercializzazione, il miele è identificato con etichetta che riporta il lotto di produzione, coincidente con il cantiere forestale di produzione, la data di confezionamento e la qualità del miele.**

Tutti i lotti sono sottoposti a lavorazione e confezionamento ( invasetatura – etichettatura – stoccaggio).

1) Il Centro di smielatura “Pixinamanna” (Pula) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB del Sulcis, Linas, Sarrabus, M.te Arci, **Grighine, Azienda Campulongu** :

	CODICI dei Lotti di provenienza
UGB del SULCIS	
a) Foresta Demaniale di Pixinamanna “Pula”	PIX
b) Foresta Demaniale di Monte Nieddu “Saroch”	MN
c) Foresta Demaniale di Is Cannoneris “Pula”	IC
d) Cantiere Forestale di Monte Maria “Domus de Maria” sa Mitza e S'orcu	MZ
e) Foresta Demaniale di Pantaleo “Santadi”	PA
f) Foresta Demaniale di Tamara Tiriccu - Nuxis	TT
g) Foresta Demaniale Gutturu Mannu - Assemini	GM
UGB del LINAS	
h) Foresta Demaniale di Croccorigas - Guspini	CR
i) Foresta Demaniale Monti Mannu – Villacidro	MM

<b>UGB del SARRABUS</b>	
l) Foresta Demaniale di Castiadas - Castiadas	CA
<b>UGB del M.te Arci</b>	
m) Cantiere Forestale di Pau	PAU
n) Cantiere Forestale di Palmas Arborea	PAR
o) Cantiere Forestale di Morgongiori	MOR
<b>UGB del GRIGHINE</b>	
p) Cantiere Forestale di Allai-Ruinias-Siapiccia-Siamanna – Fordongianus-Busachi-Villaurbana-Paulilatino- VillanovaTruscheddu	GRI
<b>UGB AZIENDA Campulongu</b>	
q) Massama	CAM

2) Il Centro di smielatura “Su Filigosu” (Oschiri) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB, Altopiano Buddusò e Limbara e provvisoriamente anche quello proveniente dal Servizio Territoriale di Sassari.

	CODICI dei Lotti di provenienza
<b>UGB di PORTO CONTE</b>	
a) Foresta Demaniale Porto Conte - Alghero	PC
<b>UGB del MONTE ACUTO</b>	
b) Foresta Demaniale di Su Filigosu - Oschiri	SF
c) Foresta Demaniale di Monte Lerno - Pattada	ML
d) Cantiere Forestale di Tula - Tula	TU
e) Cantiere Forestale Sa Linna Sicca - Pattada	LS
<b>UGB dell'ALTOPIANO BUDDUSO'</b>	
f) Foresta Demaniale di Bolostiu - Alà dei Sardi	BO
g) Cantiere Forestale di Sa Conchedda - Buddusò	SC
h) Cantiere Forestale Coiluna	CO
i) Sos Littos sas Tumbas	LI
l) Foresta Demaniale di Terranova - Alà dei Sardi	TE
m) Foresta Demaniale di Monte Olia - Monti	MO
n) Foresta Demaniale di Sorilis - Olbia	SO
<b>UGB del LIMBARA</b>	
o) Cantiere Forestale del Limbara nord “Tempio Pausania	LN
p) Cantiere Forestale Limbara - Calangianus	LC
q) Foresta Demaniale del Limbara sud - Berchidda	L.SUD

**3) Il Centro di smielatura “Bidderosa” (Orosei) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB delle Baronie, Montalbo, Supramonte, del Castagno e provvisoriamente anche quello proveniente dal Servizio Territoriale di Lanusei.**

UGB delle BARONIE	CODICI dei lotti di provenienza
a) Cantiere Forestale di Biderosa - Orosei	BI
b) Cantiere Forestale di Berchida - Siniscola	BE
c) Cantiere Forestale di Sa Mesa - Irgoli	SMI
d) Perda Longa (Loculi)	PL
e) Cantiere Forestale di San Giovanni - Onifai	SG
f) Cantiere Forestale di Tuttavista - Galtellì	TV
UGB del MONTALBO	
g) Cantiere Forestale di Sant’Anna - Lodè	SA
h) Cantiere Forestale di Montalbo - Siniscola”	MA
i) Cantiere Forestale di Su Lidone - Torpè	SL
l) Cantiere Forestale di Sa Mela - Lodè	SML
UGB del SUPRAMONTE	
m) Cantiere Forestale di Sa Pruna - Dorgali	SP
n) Foresta Demaniale di Montes - Orgosolo	MON
<b>UGB del CASTAGNO</b>	
o) Cantiere Forestale di Meana Sardo	<b>MS</b>
<b>UGB dell’OGLIASTRA</b>	CODICI dei lotti di provenienza
a) Cantiere Forestale di Silana – Urzulei e Eltili-Baunei	<b>S.OG</b>
<b>UGB dei TACCHI</b>	
Cantiere Forestale di Monte Ferru -Cardedu	MF
Cantiere Forestale di Ulassai-Semida	SE
<b>UGB PERDAS</b>	
Cantiere Forestale di Villagrande – Santa Barbara	<b>VI</b>
Cantiere Forestale di Talana – M.Genziana	<b>TA</b>
<b>UGB MONTARBU</b>	
Foresta Demaniale di Seui -Montarbu	<b>SEUI</b>

Nei centri di smielatura viene conservata tutta la documentazione quale:

- 1) il manuale di autocontrollo della produzione primaria HACCP;
- 2) il manuale di carico e scarico comprese le scorte dei materiali;
- 3) il registro della rintracciabilità del prodotto, con i codici di individuazione dell'identificativo delle arnie, data di smielatura, l'umidità del prodotto, il numero del lotto è così costituito "codice foresta + data di smielatura", quantità di miele estratto;
- 4) il registro di confezionamento e scarico contiene i seguenti elementi: la qualità del miele, il n° del lotto, l'umidità, il numero e la grammatura dei vasetti, il totale dei Kg. prodotti e lo scarico.

Ogni centro di smielatura è autorizzato alla **vendita del prodotto a seguito della denuncia** di inizio attività regolarmente presentata al Comune di riferimento.

#### Art. 2

(Responsabile del manuale di autocontrollo HACCP)

Il responsabile del laboratorio del centro di smielatura coincide con la figura del responsabile del manuale di HACCP.

#### Art. 2 Bis

**(Responsabile sanitario)**

**Il responsabile sanitario è individuato nei veterinari dell'Ente Foreste.**

**Il Veterinario del Servizio Territoriale di Cagliari per il Servizio di appartenenza e quello di Lanusei; Il Veterinario del Servizio Territoriale di Sassari per il Servizio di appartenenza e quelli di Nuoro e di Oristano; Il veterinario del Servizio Territoriale di Tempio per il Servizio di appartenenza.**

#### Art. 3

**(Altri centri autorizzati alla vendita)**

Sono altresì autorizzati alla vendita i **seguenti centri** dell'Ente Foreste della Sardegna:

- **Tutti i Servizi Territoriali**, che potranno richiedere il miele ai centri di smielatura di cui al capitolo 1, sulla base delle richieste di acquisto pervenute.
- Mostra itinerante, o in occasione di manifestazione dove partecipa l'Ente Foreste. In questo caso il prodotto dovrà sempre essere richiesto formalmente per iscritto ai centri di smielatura prima dell'allestimento delle stesse.

Altre Unità gestionali di base (UGB) potranno essere autorizzate alla vendita qualora vengano dotate di POS e/o tramite bollettino di c/c postale, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio (SUAP). Tali centri dovranno destinare un locale per la vendita, dove sarà stoccato il prodotto nel rispetto delle

norme igienico sanitarie vigenti e dovranno possedere un giusto registro di carico e scarico a valenza annuale timbrato e firmato dal Direttore del Servizio Territoriale.

#### **ART. 4**

##### **(Modalità di vendita)**

Il prezzario regionale del prodotto miele, è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste e potrà essere aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ogni qualvolta vi sia la necessità di rivedere i prezzi e le categorie prodotte. I prezzi applicati s'intendono al netto dell'IVA di legge e per prodotto reso punto di vendita; sono determinati per categorie omogenee di prodotto e validi per tutti i punti vendita dell'Ente.

**Il prodotto potrà essere venduto dai centri di smielatura di cui all'art. 1) e dagli altri centri autorizzati di cui all'art. 3). Il pagamento può avvenire con versamento sul c/c postale, bonifico bancario o utilizzo di POS. Per ogni prodotto venduto dovrà essere compilato il modulo Allegato A) ed allegata copia delle ricevute di pagamento.**

La fattura sarà emessa differita da parte del Servizio Territoriale competente entro i termini di legge. Unitamente al prodotto verrà consegnato il relativo documento di trasporto o **equivalente, recante l'ammontare** dei corrispettivi (art. 21 D.P.R. 633/1972).

La vendita potrà essere fatta anche a soggetti che rivendono il prodotto a terzi (artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare) applicando i **prezzi stabiliti** nel successivo articolo 5.

La documentazione contabile (ricevuta di vendita, correlate agli scontrini di acquisto con sistema POS, o alle ricevute di pagamento con c/c postale o alle ricevute di bonifico bancario) per gli adempimenti riguardanti l'iter amministrativo, I.V.A., ecc. è in capo ai Servizi Territoriali di appartenenza. I centri vendita di cui all'art. 1) 3), dovranno comunicare ai Servizi Territoriali di appartenenza nei primi cinque giorni del mese successivo alla vendita i prodotti venduti per adempiere gli obblighi di fatturazione.

#### **Articolo 5**

##### **(Prezzi applicati e scontistica)**

I prezzi di vendita del miele sono stati suddivisi per quattro categorie appresso indicate, gli importi corrispondenti sono riportati nel prezzario di cui all'allegato "B":

- 1) miele millefiori o di macchia mediterranea;
- 2) miele monofloreali ( Arancio– Asfodelo – Cardo – Castagno – Cisto – Elicriso – Timo – Erica - Lavanda – Rosmarino);
- 3) miele di Eucaliptus;
- 4) miele di Corbezzolo (amaro).

Un altro prodotto che non fa parte delle categorie predette è l'Abbamele (da vendere alle sole industrie dolciarie).

Per l'acquisto di miele in maggiori quantità sarà applicato uno sconto come appresso riportato:

da 10 Kg. a 15 Kg. sconto del 5% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

da 16 Kg. a 20 Kg. sconto pari al 10% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

da 21 Kg. a 50 Kg. sconto pari al 15 % del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

oltre i 50 Kg. uno sconto pari al 20% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge.

Il prodotto prossimo alla scadenza (6 mesi prima) potrà essere venduto con uno sconto pari al 20% del prezzo del listino al netto dell'iva di legge;

Per vendite effettuate ad artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare, sono applicati gli sconti come appresso indicati: da 10 Kg. sino a Kg.15 sconto del 10% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

- da 16 Kg. sino a 20 Kg. sconto pari al 15% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- da 21 Kg. sino a 50 Kg. sconto pari al 20 % del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- oltre i 50 Kg. uno sconto pari al 25% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

**Il miele che non possiede i parametri di legge destinati alla vendita al dettaglio e/o quello scaduto, potrà essere venduto alle industrie dolciarie al prezzo in vigore riferito al millefiori da kg 1 al netto dell'iva di legge scontato del 50%, indipendentemente dalla tipologia botanica e dalla confezione.**

#### **Art. 6**

##### **(Utilizzo del prodotto per fini promozionali e istituzionali)**

**Piccole quantità del prodotto possono essere destinate a fini promozionali, partecipazione a concorsi, e/o manifestazioni fieristiche, visite didattiche presso i centri di smielatura, lezioni di educazione ambientale nelle scuole su tematiche legate alla apicoltura, ecc.**

#### **Art. 7**

##### **(Accordi commerciali)**

**Potranno essere stipulati specifici accordi per la vendita e/o per l'allevamento, con Enti Pubblici, Operatori di settore, Società e industrie interessate, tali accordi saranno preventivamente sottoposti ad approvazione del C.d.A. dell'Ente Foreste.**

#### **Art. 8**

##### **(trasformazione della cera)**

**I Servizi territoriali potranno avvalersi di ditte specializzate per la commercializzazione della cera residua delle lavorazioni dei favi, in maniera particolare attraverso il conferimento del prodotto grezzo in cambio di manufatti lavorati (fogli cerei vergini, ecc).**



**Allegato A**

Spett.le

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di

\_\_\_\_\_

Centro di smielatura di

\_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città

\_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in  
\_\_\_\_\_ nella Via /Vico/P.zza \_\_\_\_\_  
n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_.

**CHIEDE DI ACQUISTARE**

Il miele sotto indicato, e conferma l'avvenuto pagamento mediante bollettino postale / bonifico bancario / Bancomat in data \_\_\_\_\_, la cui ricevuta viene allegata alla presente.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE	N° CONF.	Gr.	PREZZO €/conf.	IMPORTO €
Sub totale					
IVA 10%					
<b>TOTALE</b>					

*Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nelle direttive in vigore pubblicate sul sito web dell'Ente Foreste della Sardegna e di accettare sin d'ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni;*

*Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

**Il Dichiarante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/La Sottoscritto/a precisa che la fattura dovrà essere intestata a:

Intestatario	
Indirizzo	
CAP e Città	
Provincia	
Cod. Fiscale / Partita I.V.A.	

**Visto per la vendita (a cura dell'Ente Foreste della Sardegna)**